Allegato "D" al n. 11818/6630 di repertorio

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER VAL SUSA"

PARTE I
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea (di seguito anche Unione Montana dei Comuni Olimpici) e Green Wolf CER S.r.l. la "Fondazione di Partecipazione CER Val Susa", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.
2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Cesana Torinese in Piazza Vittorio Amedeo n. 1, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche, del Prefetto.
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.
4. La Fondazione opera sull'intero territorio nazionale, suddiviso nelle differenti Zone di Mercato, come definite dalla normativa vigente.

Art. 4 - Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto

il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
b) gestire i rapporti con il GSE;
c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;
e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021;
g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:
a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.
3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la

vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II
FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad

incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 bis - Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso - TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia.
2. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
3. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente comma, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
4. Il valore soglia di cui al precedente comma 3, definito nel Regolamento di cui al comma 2, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Il Regolamento di cui al precedente comma 2 definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti come definiti al successivo articolo 11, con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la

condivisione dell'energia definita dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. Ove istituiti, i Consigli d'Ambito territoriale sono competenti per la destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 3 e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale, come definito ai sensi del comma 2 dell'articolo 21bis dello Statuto.

PARTE III
MEMBRI DELLA FONDAZIONE -ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 - Fondatore Promotore
1. Sono Fondatori Promotori l'Unione Montana dei Comuni Olimpici e la Società Green Wolf CER S.r.l.

Art. 11 - Partecipanti
1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti indicati dall'art. 31 D.lgs. 199/2021 che condividono le finalità della Fondazione.
2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.
3. La comunità energetica rinnovabile è autonoma e la partecipazione è aperta e volontaria.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione
1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche le attività e la funzione sociale.
2. Inoltre, i Partecipanti:
a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;
b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso
1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.
2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione
1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, invia esemplificativa e non tassativa si indicano:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
a) trasformazione, fusione e scissione;
b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
c) apertura di procedure di liquidazione.
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV
ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di Indirizzo;
c) l'Assemblea dei Fondatori;
d) i Consigli d'Ambito;
e) il Comitato di Gestione;
f) il Comitato Scientifico;
g) l'Assemblea dei Partecipanti;
h) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona di Massimo Marchisio e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Unione Montana dei Comuni Olimpici e dura in carica 5 anni.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
4. Più in particolare Il Presidente:
a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
b) convoca l'Assemblea dei Fondatori, se costituita;
c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri così nominati:
a) dal Presidente della Fondazione, che lo presiede;
b) da due a quattro membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori;

c) da un membro nominato dal Fondatore Promotore Green Wolf CER;
d) da un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.
2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.
3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.
4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.
5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo - Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:
a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;
f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;
g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
i) definisce il numero e l'estensione degli Ambiti Territoriali di cui al successivo art. 21bis;
j) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata al precedente articolo 9 bis, recependo, ove

istituiti, i pareri vincolanti dei Consiglio d'Ambito.
2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 21 - Il Consiglio di Indirizzo - Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 21bis - I Consigli d'Ambito - Composizione - Poteri - Nomina e Modalità di Funzionamento

1. I Consiglio d'Ambito sono istituiti per ciascun Ambito territoriale definito dal Consiglio di Indirizzo.
2. I Consigli d'Ambito esercitano le loro funzioni all'interno di un perimetro territoriale coincidente con i confini amministrativi dei Comuni compresi nello specifico Consiglio d'Ambito che abbiano conseguito la qualifica di Partecipante.
3. Ciascun Consiglio d'Ambito è composto da 3 a 5 membri nominati:
a) il Presidente del Consiglio d'Ambito e due membri dai Comuni/Enti Locali, compresi nel perimetro dell'Ambito territoriale di riferimento, che abbiano conseguito la qualifica di Partecipante. Ai fini della nomina, il Presidente della Fondazione convoca un'Assemblea dei Fondatori che comprenda tutti i Comuni compresi nel perimetro dell'Ambito territoriale. Le votazioni sono assunte

ponderando i voti di ciascun Comune compreso nel perimetro dell'Ambito territoriale proporzionalmente al numero di abitanti come risultanti dall'ultime rilevazione ISTAT;
b) due membri dall'Assemblea dei Partecipanti che apportino alla Fondazione utilità afferenti al territorio di competenza dello specifico Ambito. Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Ambito, i Partecipanti deliberano secondo le medesime modalità previste al comma 5 dell'art. 24.
4. I Consigli d'Ambito durano in carica 5 anni. Su proposta del Consiglio di Indirizzo, esclusivamente nel caso di adesione alla Fondazione di uno o più Comuni ad uno specifico Ambito, può essere proposta una modifica nelle nomine dei tre membri di cui al precedente comma 3, lettera a) che saranno nominati dai nuovi aventi diritto. I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio d'Ambito.
5. I Consigli d'Ambito rilasciano pareri obbligatori non vincolanti per il Consiglio di Indirizzo sulle seguenti materie, limitatamente agli elementi che interessano ciascun Ambito di competenza:
a) indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
b) direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
c) approvazione del bilancio di previsione e quello consuntivo;
d) accettazione di eredità, legati e donazioni;
e) eventuali proposte di modifiche statutarie;
f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.
6. I Consigli d'Ambito rilasciano, inoltre, al Consiglio di Indirizzo parere vincolante in merito alla destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9bis della Statuto e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale.
7. I pareri di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono rilasciati:
a) preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo delle delibere afferenti alle materie di cui al precedente comma;
b) su iniziativa di ciascun Consiglio d'Ambito nel caso in cui lo stesso intenda promuovere nuove iniziative.

Art. 22 - Il Comitato di Gestione - Composizione - Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Unione Montana dei Comuni Olimpici;
3. Gli altri membri sono nominati:
a) due dall'Assemblea dei Fondatori;
b) uno dal Fondatore Promotore Green Wolf CER S.r.l.;
c) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.
4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.

6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati, ove mancanti, il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
9. In particolare:
a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico;
b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 9 bis e degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo;
d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;
e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.
10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.
11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, e validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto,

l'Organo di Revisione.
17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.
18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.
23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 23 - Il Comitato di Gestione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;
b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte costituzionale;
d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione Fondatore Promotore o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.
4. I componenti del Comitato di Gestione decadono:
a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla

legge o dallo Statuto;
c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.
5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.
6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 23bis - L'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita da:
a) Dai Fondatori promotori come definiti all'art. 10;
b) gli Enti Locali che assumono la qualifica di Partecipanti come definiti all'art. 11.
2. L'Assemblea dei Fondatori svolge le seguenti funzioni:
a) determina il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del presente Statuto, e nomina:
1) due membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto da cinque membri, tre membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto da sei membri e quattro membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto da sette membri;
2) i membri di ciascun Consiglio d'Ambito, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 21bis.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.
5. L'Assemblea dei Fondatori per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea dei Fondatori sono mille. La ripartizione dei voti tra ciascun Fondatore avviene in misura proporzionale al numero di abitanti. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.
7. In seconda convocazione, la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti e dei punti/voto da essi complessivamente rappresentati.
8. L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 24 - L'Assemblea dei Partecipanti

1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.
2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:
a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli

altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;
c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;
d) nomina un membro del Comitato di Gestione;
e) nomina un membro del Comitato Scientifico.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.
5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".
7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.
8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.
9. In seconda convocazione, la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti e dei punti/voto da essi complessivamente rappresentati.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Unione Montana dei Comuni Olimpici. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore società Green Wolf CER S.r.l. ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.
3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
4. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.
5. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
6. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
7. Il Comitato Scientifico:
a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
8. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei

suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
9. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.
11. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 26 - L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.

PARTE V
SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti all'Unione Montana dei Comuni Olimpici per finalità di interesse pubblico.

Art. 29 - Rinvio

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 30 - Clausola transitoria

1. In sede di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, il primo Consiglio di Indirizzo e il primo Comitato di Gestione, nominati nell'atto costitutivo, sono composti ciascuno da tre membri, in

considerazione della mancata costituzione, alla data di istituzione della Fondazione, dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti.
2. Una volta validamente costituite le predette Assemblee, ciascuna provvede alla nomina dei componenti di propria competenza, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di Gestione sono conseguentemente integrati, senza necessità di rinnovo o ricostituzione e senza cessazione dei componenti già in carica, fino al raggiungimento della rispettiva composizione ordinaria.
3. I componenti nominati in sede di integrazione restano in carica sino alla scadenza del mandato dell'organo di appartenenza.

F.to Simona Radogna
F.to Massimo Meda
F.to Debora Piroddi
F.to Mariangela De Astis
F.to Carlo Saggio notaio